

# 684. Dal 1 aprile termina lo stato d'emergenza COVID: le nuove disposizioni (DL 24/22 e CM 410/22)

 [aipd.it/site/scheda-scuola/684-dal-1-aprile-termina-lo-stato-demergenza-covid-le-nuove-disposizioni-dl-24-22-e-cm-410-22/](https://aipd.it/site/scheda-scuola/684-dal-1-aprile-termina-lo-stato-demergenza-covid-le-nuove-disposizioni-dl-24-22-e-cm-410-22/)

Scheda pubblicata il **31/03/2022** e aggiornata il **07/04/2022**

Come preannunciato da tempo, il 31/3/2022 cessa in Italia lo stato d'emergenza per il COVID-19.

Con il **D.L. n° 24/22** il Governo ha diramato le **nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività** valide **dal 1 aprile**.

Riportiamo la **notizia** del sito del Ministero che riassume le misure previste per le scuole, invitando anche a consultare la sezione del sito MIUR dedicata: **#iotornoascuola**.

A seguito del **D.L. n° 24/22**, il Ministero ha:

- diramato la **C.M. n° 410/22** che riassume le nuove **indicazioni operative** relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus nelle scuole;
- aggiornato il **Piano Scuola 2021/2022**.

## Cosa accade a scuola dal 1° aprile?

### Le regole generali di sicurezza

In **tutte le istituzioni** del sistema educativo, scolastico e formativo:

**Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.

**La mascherina va indossata** anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (**di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022**).

**La mascherina non va indossata** durante le attività sportive.

**È raccomandato il rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

**Resta fermo**, in ogni caso, **il divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **se si è positivi** al Covid **o se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Sarà possibile **svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il **green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test)**.

## **Gestione dei casi di positività**

---

### **Scuole dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia**

---

In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, **le attività proseguono in presenza** e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, **è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In **caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con **autocertificazione**.

### **Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale**

---

In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni, **le attività proseguono in presenza** e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età **è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In **caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

### **La didattica digitale integrata**

---

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, **possono seguire l'attività scolastica** nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne** accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.

**La riammissione in classe** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**.

### **Obbligo vaccinale del personale**

---

**Fino al 15 giugno** resta l'obbligo vaccinale **per tutto il personale scolastico**.

Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, **il personale docente ed educativo** sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”*.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. **Non andrà, dunque, in classe.**

### **Le risorse per l'emergenza**

---

Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, **sono stati previsti 30 milioni** da destinare alle scuole per proseguire con l'acquisto di mascherine e materiale per l'igiene, materiali di consumo legati all'emergenza.

### **L'organico per l'emergenza**

---

**L'organico viene prorogato**, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, **fino alla fine delle lezioni**, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

## **OSSERVAZIONI**

---

Il nuovo DL quindi modifica in senso meno restrittivo la gestione dei casi positivi a scuola.

Di fatto **andranno in DAD solo gli alunni che risulteranno essere positivi** al COVID e non anche i loro contatti.

Inoltre **per il rientro a scuola** dei positivi sarà **sufficiente il tampone negativo** e non il certificato di avvenuta guarigione.

Sembra opportuno ricordare che:

1.

Come ribadito esplicitamente nella recente **C.M. n° 410/22**, gli alunni, con o senza disabilità, che per motivi di salute certificati non possono frequentare in presenza la scuola (c.d. “alunni fragili”), possono chiedere l'attivazione dell'**istruzione domiciliare**, come previsto dall'art. 16 del **D.Lgs. n° 66/17** e dall'**O.M. n° 134/20** (vedi scheda n° **646**. **Alunni “fragili”, deroghe al numero di alunni nelle classi e nuove misure per il**

contenimento del contagio (OM 134/20, OM 83/20, DPCM 13/10/2020 e Nota 1870/20)).  
L'istruzione domiciliare può prevedere sia la DAD che la presenza a casa per alcune ore dei docenti, anche quello per il sostegno.

2.

Tutte le norme inerenti l'emergenza per il COVID, hanno da sempre previsto l'**esonero dall'utilizzo delle mascherine per le persone con disabilità incompatibili con questi dispositivi** di protezione personale. Naturalmente l'incompatibilità deve essere certificata da un medico.

3.

La Nota del Ministero della Salute n° 43105/21 prevede la possibilità di utilizzare **test molecolari salivari in alternativa a quelli molecolari naso/oro-faringei per particolari classi di persone**, tra cui anche gli **scolari** e le **persone con disabilità**.  
Va ricordato che i test molecolari, anche salivari, necessitano fino a 48 ore per ottenere il risultato, mentre i test rapidi naso/oro-faringei circa 15 minuti (vedi scheda n° 680. Nuove misure di gestione di casi positivi nelle scuole e possibilità di tamponi salivari (DL 5/22 e Nota Min. Salute 43105/21))).

---

Vedi anche le schede:

n° 646. Alunni "fragili", deroghe al numero di alunni nelle classi e nuove misure per il contenimento del contagio (OM 134/20, OM 83/20, DPCM 13/10/2020 e Nota 1870/20)  
n° 680. Nuove misure di gestione di casi positivi nelle scuole e possibilità di tamponi salivari (DL 5/22 e Nota Min. Salute 43105/21)

---

**Salvatore Nocera**

**Nicola Tagliani**

Osservatorio AIPD sull'inclusione scolastica

Via Fasana, 1/b

00195 Roma

E-mail: [scuola@aipd.it](mailto:scuola@aipd.it)

**Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707**

Tel. segreteria AIPD: 06/3723909 – 351/7308112

---